



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)

(artt. 52 e 59, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

Recepito con deliberazione del C.C. n. 20 del 05 marzo 2001 (in vigore dal 1° gennaio 2001)¹
Modificato con deliberazione del C.C. n. 3 in data 09/01/2002 (in vigore dal 1° gennaio 2002)
Modificato con deliberazione del C.C. n. 5 in data 06/03/2003 (in vigore dal 1° gennaio 2003)
Modificato con deliberazione del C.C. n. 72 in data 22/12/2003 (in vigore dal 22/12/2003)
Modificato con deliberazione del C.C. n. 7 in data 22/03/2004 (in vigore dal 22/03/2004)
Modificato con deliberazione del C.C. n. 2 in data 16/01/2007 (in vigore dal 16/01/2007)
Modificato con deliberazione del C.C. n. 71 in data 23/12/2009 (in vigore dal 23/12/2009)
Modificato con deliberazione del C.C. n. 15 del 15/04/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2011)
Modificato con deliberazione del C.C. n. 34 in data 31/05/2012 (in vigore dal 01/01/2012)

¹A seguito della delibera del Consiglio Comunale n. 90 in data 01/12/2000 che ha reintegrato alcune competenze già trasferite all'Unione della Valconca, tra le quali il servizio della gestione della nettezza urbana e dello smaltimento rifiuti e delle relative riscossioni tributarie, riassumendosele in capo con decorrenza 1° gennaio 2001, la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 05/03/2001 ha recepito il Regolamento per l'applicazione della TARSU originariamente approvato dall'Unione della Valconca con atto consiliare n. 32 del 16/12/1999.

S O M M A R I O

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 Oggetto e campo di applicazione
- Art. 3 Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
- Art. 4 Limiti territoriali di applicazione della tassa
- Art. 5 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 6 Gettito complessivo della tassa annuale
- Art. 7 Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

CAPO II - TARIFFAZIONE, CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

- Art. 8 Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione
- Art. 9 Modalità di determina dei coefficienti di produttività specifica
- Art. 10 Modalità di ridefinizioni delle classi di contribuenza
- Art. 11 Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza
- Art. 12 Modalità di applicazione della tassa
- Art. 13 Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni
- Art. 14 Classi di contribuenza
- Art. 15 Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree
- Art. 16 Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- Art. 17 Casi di riduzione delle tariffe unitarie
- Art. 17 bis Casi di riduzione per conferimento di rifiuti differenziati al centro ambiente
- Art. 18 Agevolazioni speciali
- Art. 19 Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi
- Art. 20 Disciplina della tassa giornaliera di smaltimento

CAPO III - DENUNCE E ABBUONI

- Art. 21 Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

CAPO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRBUTO

- Art. 22 Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 23 Mezzi di controllo
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Funzionario responsabile

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 26 Applicazione tariffaria in via transitoria
- Art. 27 Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 28 Disposizioni finali e transitorie.

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio del Comune di Morciano di Romagna², è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D.lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento integra e disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sotto categorie di locali con aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima tariffa;
- c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

ART. 3 - SERVIZIO SI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi del D.lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22, in conformità all'art. 59 del D.lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

ART. 4 - LIMITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. L'applicazione della tassa è limitata alle zone del territorio del Comune di Morciano di Romagna (centri abitati, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti, nonché agli altri a cui è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura ridotta stabilita dal successivo art. 8 comma 3³ e nei limiti di cui all'art. 59 comma 2° ultimo periodo del D.lgs. 507/93.

ART. 5 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa quindi rinvio.

² Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/03/2001 si è previsto di dare atto che ogni riferimento all'Unione della Valconca contenuto nel regolamento debba intendersi al Comune di Morciano di Romagna.

³ In realtà si tratta dell'articolo 12 c. 3

2. Il Comune di Morciano di Romagna, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi . La copertura della tassa è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio di competenza.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio la tassa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno,

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 6 - GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto della Giunta del Comune di Morciano di Romagna, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 61 del D.lgs. 507/93.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo, ovvero al 70% in presenza di condizioni di squilibrio di cui all'art. 45 comma 2° lett. b del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504⁴; al 100% in presenza di dissesto dichiarato, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale al piano di risanamento finanziario.

3. Dal costo complessivo del servizio viene dedotto un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, al fine di stabilire il costo di esercizio. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

ART. 7 - NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

1. La tassa viene commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, in base a tariffe determinate secondo le modalità fissate ai successivi artt. 8, 9, 10 e 11 .

2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

3. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

4. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

⁴ Articolo soppresso dal D.lgs 267/2000 art. 274 comma 1 lettera y

CAPO II

TARIFFAZIONE, CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

ART. 8 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

A - Coefficiente di produttività specifica -

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o speciali assimilati, espressa in Kg./mq. Anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione dei rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

B - Coefficiente medio di produttività specifica -

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

C - Indice di produttività specifica -

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

D - Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani -

Per costo convenzionale (C) del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio e il numero, compreso tra 0,5 e 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe da far valere per l'anno successivo. Il costo convenzionale del servizio è pari al gettito previsto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

E - Tariffa media convenzionale -

Per tariffa media convenzionale (TM) si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale (ST) dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$TM = \frac{C}{ST}$$

F - Coefficiente di qualità -

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore (K) rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 e 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative dei rifiuti (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento, (nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo), del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

ART. 9 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa saranno determinati per ogni tipo di utilizzazione, in base ai dati di produzione o di consumo rilevati:

a) in modo diretto, mediante raccolta in uno o più periodi dell'anno;

b) in modo indiretto, mediante utilizzo di altri elementi disponibili o dati statistici di organi nazionali, regionali, di altri enti locali o di altri enti ed istituti pubblici di ricerca.

ART. 10 - MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione delle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (QN), costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;

b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (IN), dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica (QN) e coefficiente medio di produttività specifica (QM);

c) da un proprio valore (KN) del coefficiente di qualità K.

ART. 11 - QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in £./mq., per ciascuna delle classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$TN = KN \cdot IN \cdot TM$$

Con arrotondamento alla 10 lire.

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

a) rideterminazione annuale della tariffa media TN, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità dei nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero a seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

ART. 12 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio del Comune di Morciano di Romagna il cui servizio è reso nei modi previsti dal presente Regolamento e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

2. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici del Comune di Morciano di Romagna attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio tali da provocare situazioni di danno e pericolo a persone e all'ambiente, ove non si provveda entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare

l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 40% per i casi in cui l'utente provvede a proprie spese alla normalizzazione delle situazioni di carenza o di grave irregolarità di cui sopra. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

3. Nelle zone di cui all'art. 4 comma 2° nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori ad essi più vicini, ed a conferire la tassa in misura ridotta al 70%, purché il punto più vicino di raccolta, rientrante nelle zone perimetrare e di fatto servite, dall'insediamento stesso non disti di una misura inferiore a Km. 0,5.

ART. 13 - CRITERI PER LE RIDUZIONI E PER LE AGEVOLAZIONI

1. Riduzioni tariffarie - Sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

- a) alla minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali nel caso di famiglie mononucleari;
- b) all'uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
- c) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
- d) del diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
- e) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Riduzioni delle superfici:

le superfici delle aree scoperte sono computate con la riduzione prevista dall'art 66, comma 1 del D.Lgs n.507/93 e sue successive modifiche ed integrazioni.

3. Criteri per le agevolazioni. Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento:

- a) motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
- b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico - culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta.

4. Criteri per le esclusioni. Sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

ART. 14 - CLASSI DI CONTRIBUENZA ^{5 6}

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie dei locali ed aree, ai sensi dell'art 65 del D.lgs. n.507/93, con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2° del citato decreto come integrato dalle successive disposizioni in materia si applicano le sotto indicate classi di contribuenza:

CATEGORIA DESCRIZIONE

- | | |
|-----|---|
| I | Locali destinati ad uso abitazione; |
| II | Esercizi pubblici, osterie, bar, ristoranti caffè e simili; |
| III | Locali destinati a negozi, botteghe ad uso commerciale od artigianale di servizio; |
| IV | Locali destinati ad uffici privati, studi professionali, banche, ambulatori e simili; |

⁵ Articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 72 in data 22/12/2003

⁶ Articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 in data 16/01/2007

- V Alberghi, pensioni, sale convegno, teatri cinematografici;
- VI Stabilimenti, opifici industriali, botteghe ad uso artigianale di produzione;
- VII Collegi, convitti case di cura e simili;
- VIII Uffici pubblici, associazioni sportive, ricreative, sindacali, politiche e associazioni aventi fini costituzionalmente protetti, scuole private e pubbliche;
- IX Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari;
- X Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti;
- XI Case coloniche sparse ed utenze situate al di fuori del centro di raccolta;
- XII Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta, esposizioni, autosaloni;
- XIII Supermercati, generi alimentari, ortofrutta, plurilicenze,
- XIV Banchi di mercato di qualsiasi genere, occupazioni di locali ed aree pubbliche effettuate in occasione di sagre, manifestazioni, eventi e fiere (escluse le occupazioni realizzate per esposizioni e giochi da divertimento)
- XV Occupazioni di aree pubbliche destinate ad esposizioni e giochi da divertimento

ART. 15 - TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE ⁷

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni e fatte salve le esclusioni di cui ai successivi punti:

a) sono escluse da tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possano produrre rifiuti; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengano parti comuni in via esclusiva;

b) sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde.

2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del D.lgs 15.11.1993 n. 507:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicate in aree scoperte che in locali;

c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, corrente elettrica);

d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;

e) locali e fabbricati di servizio dei fondi rustici;

f) ripostigli, legnaie, cantine soffitte e simili, limitatamente alla parte dei locali con altezza non superiore a metri 1,60;

g) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;

⁷ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16/01/2007

h) edifici o loro parti adibite a culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili).

i) balconi, verande, terrazze, tettoie e porticati non chiusi o chiudibili su tre lati con strutture fisse e non utilizzati quali superfici operative di utenze non domestiche

3. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

4. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 16, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

ART. 16 - LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA^{8 9}

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza delle normative sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

ATTIVITA'	% di Riduzione
Lavanderie a secco tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, distributori di carburante	35%
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Allestimenti insegne	10%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
Falegnamerie, lavorazione materie plastiche e vetroresine	25%
Marmisti, lapidei, manufatti in cemento e materiali edili	30%
Pescherie, artigiani settore alimentare	10%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

⁸ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 22/03/2004

⁹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/04/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2011)

ART. 17 - CASI DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

1. La tariffa unitaria della tassa nei seguenti casi viene ridotta:

- a) del 30% per abitazioni con unico occupante;
- b) del 30 % per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune di Morciano di Romagna;
- c) del 30% per locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività;
- d) del 30% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 507/1993.

ART. 17 BIS - CASI DI RIDUZIONE PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI AL CENTRO AMBIENTE

1. A coloro che conferiranno rifiuti differenziati al Centro Ambiente, sarà applicata una riduzione da calcolarsi sulla base della quantità annua depositata al 31 dicembre di ciascun anno. Il rifiuto denominato differenziato sarà la sommatoria delle quantità di rifiuti conferiti distinti per tipologie moltiplicate per i seguenti coefficienti determinati in base alla tipologia dei rifiuti, all'utilizzo derivanti dal recupero, alla rilevanza sull'inquinamento ambientale prodotto da un eventuale scarico abusivo di rifiuti particolarmente tossici o nocivi:

TIPO DI RIFIUTO	COEFFICIENTE
- CARTA	1
- VETRO	0,7
- PLASTICA	1,5
- SCARTI DI GIARDINAGGIO	0,4
- INGOMBRANTI METALLICI	0,4
- INGOMBRANTI NON METALLICI	0,2
- INERTI	0,1
- ALLUMINIO	5
- PILE	1
- FARMACIE	1
- RUP/TF	0,5
- ACCUMULATORI AL PIOMBO	0,1
- STRACCI	1,2
- OLII VEGETALI	1
- OLII MINERALI	0,8
- FRIGORIFERI	0

2. La riduzione di cui al comma 1 verrà applicata, fino a concorrenza della stessa con l'ammontare totale dell'imposta annua da addebitarsi, sulla base dei conferimenti effettuati nell'anno precedente, determinata in base alle quantità di cui al seguente prospetto:

CONFERIMENTO

Da 50 a 100 Kg.
Da 101 a 200 Kg.
Da 201 a 300 Kg.
Da 301 a 400 Kg.
Da 401 a 500 Kg.
Oltre 500 Kg.

RIDUZIONE

£. 20.000
£. 30.000
£. 40.000
£. 50.000
£. 60.000
£. 70.000.

ART 18 - AGEVOLAZIONI SPECIALI ^{10 11 12 15}

1 "In applicazione dell'art. 67 del D.lgs. 15.11.1993 n. 507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

A - Esenzione totale per i locali e le aree destinati ed adibiti ad uffici e servizi comunali situati nell'ambito territoriale del Comune di Morciano di Romagna e condotti direttamente dal Comune o dell'Unione Della Valconca;

B - Esenzione totale per i locali e le aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, e per le quali il comune di Morciano di Romagna o l'Unione Della Valconca si assumono interamente le spese di gestione;

C- Esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune di Morciano di Romagna, o dall'Unione Della Valconca

D - Riduzione fino ad un massimo del 80% della tassa per le abitazioni occupate da persone in condizioni di grave disagio sociale ed economico.

Spetta alla Giunta Comunale stabilire, previa concertazione con le organizzazioni sindacali competenti, la specifica disciplina per la concessione della riduzione di cui alla presente lettera sulla base dei seguenti criteri:

a) requisiti soggettivi: possono accedere al beneficio i nuclei familiari residenti nel territorio comunale costituiti esclusivamente da anziani oppure con tre o più figli a carico, situazioni di handicap grave, disoccupati, cassaintegrati ecc. in possesso di un ISEE determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione;

b) requisiti oggettivi: non possedere in tutto il territorio nazionale altra unità immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) e per la quale viene riconosciuta la riduzione della tassa;

c) eventuale differenziazione dell'ammontare della riduzione in funzione delle diverse soglie ISEE;

d) individuazione di un tetto massimo di spesa connesso alle agevolazioni

e) determinazione della disciplina transitoria mediante fissazione di un termine entro cui i soggetti che non usufruiscono più dell'agevolazione devono presentare apposita denuncia di variazione per il pagamento della tassa.

1 bis. In applicazione dell'art. 67 del D.lgs. 15/11/1993 n. 507 è altresì prevista la riduzione, fino ad un massimo del 50%, per gli istituti scolastici, pubblici o privati, che promuovono particolari progetti, iniziative o campagne di educazione ambientale rivolti ai giovani, aventi come obiettivo la sensibilizzazione verso la raccolta differenziata, la riduzione della produzione dei rifiuti nonché il recupero ed il riutilizzo dei materiali. Spetta alla Giunta Comunale stabilire la specifica disciplina per la concessione della riduzione in oggetto, sulla base dei seguenti criteri applicativi:

a) presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati;

b) determinazione dell'entità e della durata della riduzione in sede di approvazione del progetto presentato, avendo riguardo agli obiettivi specifici, ai soggetti coinvolti, alla valenza educativa del progetto medesimo;

c) concessione della riduzione a consuntivo, sulla base di documentazione idonea a dimostrare la realizzazione del progetto;¹³

¹⁰ Comma 1 dell'articolo 18 modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 09/01/2002 (in vigore dal 1° gennaio 2002)

¹¹ Comma 1 dell'articolo 18 modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 06/03/2003 (in vigore dal 1° gennaio 2003)

¹² Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 23/12/2009

¹³ Comma 1 bis dell'articolo 18 introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 22/03/2004

1 ter. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507 è altresì prevista la riduzione fino ad un massimo del 30% per attività commerciali ed artigianali insediate in zone del Comune nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 3 mesi, per tutto il periodo interessato alla predetta limitazione;
Spetta alla Giunta Comunale stabilire la specifica disciplina per la concessione della riduzione in oggetto, sulla base della presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse annualmente su domanda dell'interessato debitamente documentata in ordine al possesso dei requisiti richiesti. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.lgs. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. La tariffa unitaria è ridotta del 20% per le attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di aver operato in maniera tale da determinare:

- a) una sostanziale diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio, documentato da spese annue non inferiore al 20% della tassa dovuta, per interventi comportanti una diminuzione del coefficiente di produttività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza;
- b) diminuzione in misura almeno pari al 25%, di quello assegnato alla classe di appartenenza, del volume specifico del rifiuto conferito.

2. La tariffa unitaria è ridotta del 10% per le attività produttive commerciali e di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le già citate attività che, conferendo a detto servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del gestore del servizio di smaltimento.

3. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 50% dell'entità relativa tariffa unitaria.

4. L'agevolazione è concessa su motivata istanza dei titolari delle attività, corredata dalla prescritta documentazione, e previa dichiarazione da parte del Comune di Morciano di Romagna responsabile del servizio di smaltimento sentito anche il parere dell'Ente gestore del servizio sull'effettivo vantaggio per il pubblico servizio.

ART. 20 - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico

¹⁵ Articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 in data 31/05/2012, in vigore dal 01/01/2012

passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 15.11.1993 n. 507. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art.50 del D.lgs. 15 Novembre 1993 n. 507. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio del Comune di Morciano di Romagna, senza compilazione del suddetto modulo.

4. In casi di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

CAPO III

DENUNCE E ABBUONI

ART. 21 - DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti indicati nell'art. 63b del D.lgs. 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune di Morciano di Romagna, nelle forme previste dall'art.70 del citato decreto legislativo.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o, comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

5. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria, non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione delle aree o dei locali oltre alla data indicata.

b) in carenza di tale dimostrazione, alla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria, originando una oggettiva e documentata duplicazione della tassa, per denuncia dell'utente subentrato, o per azione di recupero d'ufficio.

In ogni caso di errore materiale, va fatto riferimento alle disposizioni di cui all'art. 75 comma 3° del D.lgs. n. 507/93.

6. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

CAPO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 22 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento della tassa avviene in conformità con quanto previsto dall'art. 71 del D.lgs. 507/93.

1 bis. La riscossione della tassa potrà avvenire con versamento tramite concessionario della riscossione, con versamento diretto alla tesoreria comunale o versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o della variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di Morciano di Romagna di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3. Il contenzioso è disciplinato dal D.lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.

4. Vighe il nuovo rito a decorrere dal 01.04.1996 a seguito dell'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria (Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali).

ART. 23 - MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, Il Comune di Morciano di Romagna può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.

2. Il potere di accesso esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe delle superfici.

ART. 24 – SANZIONI ¹⁴

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507, nonché le disposizioni generali in materia di sanzioni tributarie non penali di cui al D.lgs. 18/12/1997 n. 472 e le norme del regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

ART. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, è preposto un funzionario designato dalla Giunta del Comune di Morciano di Romagna. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.lgs. 507/93.

2. In caso di mancanza di tale funzionario, si individua come responsabile del servizio il Presidente o l'Assessore delegato, ai sensi del D.lgs. 77/95.

¹⁴ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 22/03/2004

¹⁶ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 31/05/2012, in vigore dal 01/01/2012

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 26 - APPLICAZIONE TARIFFARIA IN VIA TRANSITORIA.

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 1997, le tariffe relative alla classificazione di cui all'art. 10 del presente regolamento, possono essere determinate ed applicate in maniera diversificata negli ambiti territoriali dei comuni facenti parte dell'Unione Della Valconca, con diretto riferimento a quelle già determinate dalle rispettive Giunte Comunali con criteri di effettiva produttività dei rifiuti ed applicate per l'anno 1996.
2. Resta ferma la volontà di perseguire l'unicità delle tariffe entro e non oltre il 2001.

ART. 27 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme contenute nel capo III del D.lgs. 507/93 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente in vigore nei rispettivi comuni facenti parte dell'Unione Della Valconca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del vigente Regolamento dell'Unione Della Valconca.
2. I nuovi criteri per il computo della tassazione relativamente alle aree scoperte saranno utilizzati a partire dall'1.1.98 per effetto delle disposizioni della Legge n. 5 del 24.1.97.